

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 850)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 2 dicembre 1959 (V. Stampato n. 1696)*

**presentato dal Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

**di concerto col Ministro ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 7 DICEMBRE 1959

**Aumento del contributo annuo dello Stato  
a favore della « Fondazione Acropoli Alpina »**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore della « Fondazione Acropoli Alpina », con sede in Trento, previsto dalla legge 10 febbraio 1953, n. 74, è elevato a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60, da lire 500 mila a lire 1 milione.

#### Art. 2.

Al maggior onere annuo di lire 500.000, derivante dall'applicazione della presente

legge, sarà fatto fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 114 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1959-60.

Per gli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge negli esercizi successivi non si farà luogo ad apposite assegnazioni; pertanto agli stessi si provvederà nell'ambito dell'importo complessivo degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso esercizio 1959-60 concernenti spese per i servizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.